



Firmato digitalmente da GIORGIO GOTTARDO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI PADOVA:80033340284



Giorgio Gottardo
Notaio

Via N. Tommaseo n. 76/D
35131 Padova
Tel. 049/8234410
Fax 049/8759505

Repertorio n. 69.418

Raccolta n. 25.189

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della

"FONDAZIONE LE CINQUE VIE DI GIORGIO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di luglio

(27 - 07 - 2022)

alle ore nove,

in Padova, nel mio studio in Via N. Tommaseo n. 76/D.

Davanti a me **Giorgio Gottardo**, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova, alla presenza dei testimoni:

PADOVAN Enrica nata a Dolo il giorno 7 febbraio 1976 e domiciliata in Padova, Via N. Tommaseo n. 76/D;

BOLZONELLA Monica nata a Padova il giorno 15 ottobre 1962 e domiciliata in Padova, Via N. Tommaseo n. 76/D;

è presente il signor:

- **AGOSTINI Antonio**, nato a Vigonza il giorno 9 dicembre 1949 e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE LE CINQUE VIE DI GIORGIO"** con sede in Noventa Padovana, Piazza Europa n. 36, codice fiscale: 92277910284, iscritta al n. 93 al Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo - Area Quarta, come da comunicazione in data 12 luglio 2017 Prot. n. 5398/2017/93, fondazione costituita con atto ricevuto dal notaio Fabrizio Pietrantoni di Padova in data 17 febbraio 2016 repertorio n. 103.957, raccolta n. 23.195, registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova 1 in data 22 febbraio 2016 al n. 2282 Serie 1T.

Detta persona, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunito il consiglio di amministrazione della Fondazione predetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto della Fondazione **"FONDAZIONE LE CINQUE VIE DI GIORGIO"** alle norme del codice degli ETS (Enti del Terzo Settore) D. Lgs. 117/2017;

ed invita me notaio a redigere il verbale della riunione medesima.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto della fondazione, il signor AGOSTINI Antonio, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dà atto di quanto segue:

(i) è qui presente l'intero consiglio di amministrazione nelle persone di esso comparente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei signori BUSANA Luisa, vice-presidente e AGOSTINI Riccardo, consigliere;

(ii) è presente il revisore dott. Bordin Massimiliano nato a

Registrato a Padova
il 29/07/2022
n.30946 serie 1T
€ 200,00

Padova il giorno 10 maggio 1980 e domiciliato in Padova, Via Canova n. 9, codice fiscale BRD MSM 80E10 G224I;

(iii) l'art. 11 dell'attuale Statuto della Fondazione prescrive che le modifiche dello statuto vengano deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta;

(iv) pertanto la presente riunione deve ritenersi regolarmente costituita in forma totalitaria tutti gli intervenuti dichiarandosi sufficientemente informati e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Inizia la discussione il Presidente, il quale fa presente che il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 che raccoglie in un unico testo legislativo, chiamato Codice del Terzo Settore, la normativa dedicata agli enti che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale senza scopo di lucro.

Essendo divenuto ora operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), il Presidente illustra come al fine dell'iscrizione della Fondazione nel predetto RUNTS con conseguente acquisto della qualifica di Ente del Terzo Settore si renda necessario adeguare lo statuto della Fondazione alle disposizioni del citato D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente illustra quindi ai presenti le modifiche che dovrebbero essere apportate allo statuto della Fondazione dandone relativa lettura.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 si precisa che la Fondazione è dotata del patrimonio minimo liquido e disponibile non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) come risultante dalla relazione di stima redatta dal dott. Massimiliano Bordin nato a Padova il giorno 10 maggio 1980 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Padova al n. A 1434 ed iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n. 153414 ed asseverata con giuramento reso dal medesimo avanti a me notaio in data odierna.

Da tale relazione risulta che alla data del 31 maggio 2022 il patrimonio della Fondazione è di complessivi euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero).

Il presidente conclude evidenziando come siano verificate le condizioni di cui agli artt. 22 del D.Lgs 117/2017 e 16 del Decreto Ministeriale n. 106/2020 (decreto RUNTS) per ottenere l'iscrizione della Fondazione al RUNTS.

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"Il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE LE CINQUE VIE DI GIORGIO"

UDITA

la relazione del Presidente

DELIBERA

- A -

di approvare le modifiche dello Statuto illustrate e lette dal presidente volte ad adeguarlo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;

- B -

di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello statuto della fondazione così come nella sua nuova versione si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- C -

di dare atto che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione è dotata del patrimonio minimo liquido e disponibile non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) come risultante dalla relazione di stima sopra citata;

- D -

di confermare quali membri del Consiglio di Amministrazione gli attuali componenti AGOSTINI Antonio, quale presidente, e BUSANA Luisa, quale vice-presidente e AGOSTINI Riccardo, quale consigliere i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2023;

- E -

di prevedere che una volta iscritta la Fondazione al RUNTS le funzioni di Organo di Controllo monocratico vengano assunte da chi prima aveva la funzione di revisore contabile e di nominare pertanto, sin da ora, quale Organo di Controllo monocratico il dott. BORDIN Massimiliano come sopra generalizzato, cittadino italiano;

-F -

di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua qualità di Presidente della Fondazione ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte le aggiunte, modifiche e/o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità;

- G -

di dare mandato al notaio verbalizzante Giorgio Gottardo affinché riceva tutta la documentazione prescritta e richiesta al fine dell'iscrizione nel RUNTS e proceda al suo deposito nei termini di legge.".

Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E CHIUSURA DELLA RIUNIONE

Il Presidente proclama i risultati della votazione dichiarando chiusa la riunione alle ore nove e minuti venti.

Le imposte e le spese conseguenti al presente atto sono a carico della fondazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'im-

posta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato sotto la lettera "A".

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore nove e minuti venti.

Occupa un foglio scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio fin qui della quarta facciata.

F.to: Antonio Agostini - Enrica Padovan - Monica Bolzonella
- Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

Allegato sub. A al n. 25.189 di raccolta

STATUTO

"Fondazione le cinque vie di Giorgio ETS"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile una Fondazione di partecipazione denominata **"Fondazione le cinque vie di Giorgio ETS"**, con sede legale in Noventa Padovana (PD), Piazza Europa n. 36 (in seguito "Fondazione").

La Fondazione ha durata illimitata.

Il Consiglio di Amministrazione delibera le sedi, in Italia e all'estero, nelle quali saranno svolte le attività oggetto della Fondazione, determinando con propria deliberazione i poteri di ogni responsabile di sede.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La denominazione "FONDAZIONE LE CINQUE VIE DI GIORGIO", da riportarsi in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico, sarà qualificata con l'aggiunta dell'acronimo "ETS" in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

Tale acronimo sarà utilizzato nella denominazione della Fondazione secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 2 - FINALITA' E PRINCIPI ISPIRATORI

La Fondazione si ispira e si fonda sulle riflessioni e i principi elaborati in vita da Giorgio Agostini (8.10.1979/17.2.2014).

Finalità primarie della Fondazione sono:

- promuovere progetti sociali e culturali, organizzare corsi formativi, sostenere iniziative benefiche, per accompagnare le persone a prendere consapevolezza dei propri talenti, delle proprie passioni, dei propri desideri più profondi;
- favorire lo sviluppo delle competenze personali e la ricerca del benessere soggettivo al fine di riuscire a scegliere uno stile di vita personale, professionale e sociale ricco di soddisfazioni e creatività. In questo modo ogni individuo diventa creatore del proprio benessere.

Secondo il pensiero ispiratore di Giorgio Agostini, la centralità individuale della persona è di fondamentale importanza. La partecipazione attiva e presente dell'individuo al processo di creazione del proprio benessere personale è condizione essenziale affinché l'esperienza di un qualsiasi disagio possa trovare una soluzione strutturale e duratura. Se l'individuo percepisce e ha coscienza del proprio stato di disagio fisico e mentale, esso in tale situazione e in quel momento si trova in una condizione di svantaggio, che va preventivamente

rimossa o quantomeno alleviata al fine del raggiungimento del proprio "benessere" personale.

Le "Cinque Vie di Giorgio" Agostini, si pongono come strumento e "strada" percorribile da ogni individuo che sia consapevole del proprio disagio. Esse sono:

- 1) Alimentazione e Natura
- 2) Movimento e Gioia
- 3) Cultura e Consapevolezza
- 4) Mente e Spirito
- 5) Armonia e Salute

Nell'ambito di tale contesto e, soprattutto, nel contesto strumentale che le Cinque Vie di Giorgio rivestono, la Fondazione si pone come ente giuridico per la realizzazione delle stesse.

La Fondazione intende operare per il sostegno dell'individuo nel percorso di creazione del proprio benessere personale, proponendo approcci diversi e offrendo alla persona uno strumento integrativo volto alla definizione di un percorso personalizzato verso lo "star bene", in forma consona al proprio sentire, alla cultura ed all'inclinazione personale.

Tale percorso si svolge mediante le Cinque Vie di Giorgio, che integrano ciascuna un percorso di esperienze ed un luogo fisico e spirituale da raggiungere, attraversare e vivere: Alimentazione e Natura, Movimento e Gioia, Cultura e Consapevolezza, Mente e Spirito, Armonia e Salute.

ARTICOLO 3 - SCOPO E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali come individuati dall'art. 1, commi 1 e 2, L. 328/2000 e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli interventi nelle aree benessere psico-fisico della persona;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione si rivolge a tutte le persone, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Potrà promuovere tutte le iniziative e patrocinare attività previste dal codice del terzo settore e dal D.Lgs. 112/2017.

La Fondazione intende prestare soccorso e supporto a quelle situazioni di disagio e svantaggio inteso nella sua più ampia accezione, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze originate da qualsivoglia situazione.

La Fondazione, al fine di realizzare le proprie finalità e al fine di creare uno spazio fisico completo, che consenta all'individuo di avere la consapevolezza e di "sperimentare" le suddette Cinque Vie, intende creare un polo logistico con annesso centro di assistenza e ricerca, volto a supportare l'individuo nel percorso di creazione e responsabilizzazione del proprio benessere personale, professionale e sociale.

La Fondazione, al fine di concretizzare e realizzare le attività di interesse generale potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

1. iniziative educative, che abbiano come scopo la diffusione e la conoscenza delle aree di operatività della Fondazione;
2. attività di sensibilizzazione alle diverse culture e alle diverse concezioni religiose, promozione della conoscenza e valorizzazione del lavoro e delle problematiche connesse;
3. svolgimento di qualsiasi attività culturale-espressiva e di comunicazione connesse alle finalità istituzionali;
4. attività di divulgazione e di diffusione anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della stampa periodica e non periodica, che possa configurarsi come uno strumento utile ed efficace di divulgazione dei fini statutari, svolta anche con riferimento al settore degli audiovisivi e all'attività multimediale;
5. organizzazione di mostre, convegni, rappresentazioni, concerti o eventi in genere, finalizzati alla raccolta fondi nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
6. erogare premi e borse di studio.
7. ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare convenzioni e contratti con enti ed istituzioni, pubblici e privati, mantenendo in ogni caso la propria autonomia, anche per l'affidamento a terzi di proprie attività, nonché di studi specifici, ricerche e consulenze;

- stipulare convenzioni e accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi e segni distintivi di sua proprietà o possesso;

- partecipare, ovvero supportare e collaborare con enti ed istituzioni, pubbliche e private, anche internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi e compatibili con quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli enti anzidetti.

La Fondazione potrà svolgere, nel rispetto delle finalità statutarie, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell'ente.

La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o, comunque, opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti o detenuti, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione ed acquisizione di beni mobili ed immobili, aziende o rami di aziende, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, accordi di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

A norma dell'art. 7 del CTS, la Fondazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5 - FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione della Fondazione si compone di:

- conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa, secondo le norme del presente Statuto;
- elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- utili ed avanzi di gestione non utilizzati, che con delibera del Consiglio di amministrazione siano destinati ad incrementare il patrimonio;
- contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 6 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- ricavi, rendite e proventi in genere derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte Fondazione medesima;
- contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ovvero dai Fondatori e dai Partecipanti, senza espressa destinazione al patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di amministrazione approva l'eventuale bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed, entro il 30 aprile successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, ai sensi dell'art. 13 del CTS e l'eventuale bilancio sociale, predisposti dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Consiglio di amministrazione.

Qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio deve essere

depositata presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
Al bilancio di esercizio devono essere allegate la relazione dell'Organo di controllo ed eventualmente del soggetto incaricato della revisione legale.

Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio di amministrazione predispone unitamente al bilancio di esercizio il bilancio sociale.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati in bilancio. Gli eventuali impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di amministrazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio, se necessaria a seguito di eventuali perdite di gestione precedenti, prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a Fondatori, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Sono Fondatori:

- AGOSTINI Antonio, nato il 9.12.1949 a Vigonza (PD) ed ivi residente in Via A. Diaz n. 89, C.F. GSTNTN49T09L900R;
- BUSANA Luisa, nata il 17.4.1952 a Noventa Padovana (PD) e residente a Vigonza (PD) in Via A. Diaz n. 89, C.F. BSNLSU52D57F962G;

i quali hanno promosso la costituzione della Fondazione.

Ciascun Fondatore potrà designare, anche per via

testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo.

Possono acquisire la qualifica di Fondatori anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nonché gli enti e le associazioni che, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nonché gli enti e le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi, mediante:

- conferimenti in denaro, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- attribuzione di beni, materiali ed immateriali e servizi;
- attività professionali di particolare rilievo, rese in forma gratuita.

Possono essere nominati Fondatori o Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati, ovvero altre Istituzioni aventi residenza o sede all'Estero.

Il Consiglio di amministrazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità degli apporti.

La Fondazione può avvalersi dell'attività di volontari. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontariati sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per

grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazione.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Assemblea di partecipazione;
- l'Organo di controllo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni degli organi della Fondazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per la vita della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone di tre o cinque membri nominati dai Fondatori tra i Fondatori e i Partecipanti.

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca prima della scadenza del mandato, ovvero nell'ipotesi di perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante.

I mandati dei consiglieri scadono contemporaneamente,

indipendentemente dalla data del loro insediamento.

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, il Consiglio di amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i membro/i, che resterà/resteranno in carica fino allo scadere del termine degli altri.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali delle aree di attività della Fondazione;
- fissare i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante, provvedendo alla relativa nomina, a maggioranza assoluta nel caso di nomina di Fondatori;
- nominare il Presidente, a maggioranza assoluta;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, determinandone compiti e durata dell'incarico, a maggioranza assoluta;
- nominare i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nominare l'Organo di controllo;
- approvare l'eventuale bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, e l'eventuale bilancio sociale predisposti dal Direttore Generale, ove nominato;
- deliberare le modifiche dello Statuto, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, ai sensi dell'articolo 473 del Codice Civile, nonché sulla compravendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- approvare l'eventuale regolamento interno della Fondazione;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad assicurarne l'avvenuto ricevimento e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della

maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, ove nominato, riportato su apposito libro.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è anche il Presidente della Fondazione, di cui ha la rappresentanza legale pro tempore, anche innanzi alle autorità amministrative e giurisdizionali, all'uopo nominando procuratori speciali ovvero ad litem.

Esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Può delegare singoli compiti al Vice Presidente designato, dal quale è sostituito in caso di assenza o impedimento.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea di partecipazione.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività ed iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 14 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, ove nominato, è il responsabile operativo della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- svolgere la funzione gestoria ed organizzativa, nonché amministrativa e finanziaria della Fondazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la concreta attuazione delle singole iniziative;
- dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- predisporre lo schema di Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 15 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico, ove nominato, è l'organo consultivo interno della Fondazione.

In collaborazione con il Direttore Generale, ove nominato, formula proposte e pareri al Consiglio di amministrazione in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle

attività e di ogni altra questione per la quale il Consiglio di amministrazione ne richieda espressamente il parere per definirne gli aspetti di rilevante importanza.

I suoi componenti sono scelti e nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nei settori d'interesse della Fondazione.

Restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, ove nominato.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

È costituita da tutti i Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

È titolare delle proposte di attuazione di eventuali ulteriori attività nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e formazione, nonché della promozione della cultura e dell'arte.

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

La Fondazione è dotata di un Organo di controllo monocratico, nominato ai sensi dell'art. 30 CTS.

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica 3 esercizi e può essere riconfermato.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18- SCIoglimento DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

La Fondazione, sentito, ove possibile, il parere dei Fondatori ed a seguito di parere favorevole dell'ufficio regionale testé citato, può fondersi o comunque confluire in altri enti del terzo settore che perseguono gli stessi o analoghi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

Nel caso di dissenso motivato da parte di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione, la verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale, composto e funzionante secondo la clausola arbitrale appresso indicata.

ARTICOLO 19 - LIBRI SOCIALI

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro verbali del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso;
- libro verbali del Comitato tecnico-scientifico, ove nominato, tenuto a cura dello stesso;
- libro dell'Assemblea di partecipazione, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura del CDA.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Padova, al quale spetterà

altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti.

Le nomine dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla designazione del primo arbitro.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro novanta giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà stabilita a Padova.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano le disposizioni del CTS e del codice civile.

F.to: Antonio Agostini - Enrica Padovan - Monica Bolzonella
- Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA AD ORIGINALE ANALOGICO.

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Certifico io sottoscritto Giorgio Gottardo, Notaio in Padova iscritto al Distretto notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.